

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-833 del 21/02/2022
Oggetto	Rinnovo con cambio titolarità di concessione per occupazione di area demaniale ad uso orto COMUNE: Marzabotto (Bo) CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda sx TITOLARE: Sabatino Enrico CODICE PRATICA N. BO15T0201
Proposta	n. PDET-AMB-2022-865 del 21/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo con cambio titolarità di concessione per occupazione di area demaniale ad uso orto

COMUNE: Marzabotto (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda sx

TITOLARE: Sabatino Enrico

CODICE PRATICA N. BO15T0201

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamata la determinazione regionale n.3963 del 19/04/2013 (proc. BO05T0358), con cui si rinnovava a Mario Zappoli C.F. ZPPMRA41B18Z326K la concessione di area demaniale ad uso orto di mq 260, con recinzione e deposito attrezzi, sulla sponda sx del fiume Reno in comune di Marzabotto (BO) identificata catastalmente al Foglio 39 prospiciente i mappali 601 e 26, con scadenza al 30/04/2019;

vista l'istanza acquisita al protocollo regionale PG.2015.868876 del 11/12/2015 (proc. BO15T0201) presentata da Enrico Sabatino, nato a Isola di Capo Rizzuto il 19/10/1980, C.F. SBTNRC58L15E339U, con cui si richiede il cambio di titolarità della concessione medesima senza modifiche dell'occupazione;

vista l'allegata nota di rinuncia al rinnovo della concessione del precedente titolare Mario Zappoli con assenso al subentro in favore del richiedente Enrico Sabatino e la nota di quest'ultimo acquisita al PG.2021.87621 del 03/06/2021 in cui lo stesso esprime la manifestazione d'interesse al rinnovo della concessione;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno, ai sensi del R.D. 523/1904, firmato e acquisito agli atti in data 01/04/2016;

verificato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette nel sito di Rete natura 2000 SIC IT4050003 Parco regionale di Monte Sole e pertanto

rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta e della valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, rilasciati con atto n. 101 del 30/06/2021, acquisito al PG.2021.102916 del 01/07/2021 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004, in cui si determina:

1) il rilascio del nulla osta con le seguenti prescrizioni:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fito farmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi. Dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

2) di valutare bassa l'incidenza dell'attività di coltura su gli habitat e specie d'interesse comunitario, purché l'attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è orto domestico con recinzione e deposito attrezzi, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. b);

verificato che il precedente concessionario ha versato i canoni a tutto il 30/04/2016;

dato atto della nota acquisita al PG.2021.135827 del 02/09/2021 da cui risulta che il subentrante non ha occupato l'area in attesa del rilascio del titolo concessorio e ritenuto pertanto che non siano dovuti i canoni per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2020;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 16/02/2022, assunta agli atti con PG.2022.26334 del 17/02/2022 trasmessa all'amministrazione scrivente a seguito di:

- comunicazione da parte di ARPAE di archiviazione dell'istanza con nota registrata al PG.2022.15612 del 01/02/2022 per improcedibilità in seguito alla mancata restituzione nei termini della documentazione necessaria alla redazione dell'atto;
- del successivo invio della documentazione medesima da parte del richiedente nel termine concesso ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e L.15/2005;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio del rinnovo:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2021 di € 154,44
- del deposito cauzionale di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare a Enrico Sabatino, nato a Isola di Capo Rizzuto il 19/10/1980, C.F. SBTNRC58L15E339U il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di area demaniale ad uso orto di mq 260, con recinzione e deposito attrezzi, sulla sponda sx del fiume Reno in comune di Marzabotto (BO) identificata catastalmente al Foglio 39 prospiciente i mappali 601 e 26;

2)di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2023** ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3)di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare redatto dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e riportate nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4)di stabilire che ulteriori prescrizioni sono contenute nel nulla osta e nella valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, rilasciati con atto n. 101 del 30/06/2021, acquisito al PG.2021.102916 del 01/07/2021 e riportate nel Disciplinare in coda al presente atto;

5)di stabilire che **il canone annuale** assimilabile all'uso orto domestico di mq 260 con recinzione e deposito attrezzi, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 154,44 per l'anno 2021**, versati in data 26/11/2021 in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Bologna";

7)di stabilire che entro il 31/03/2022, il concessionario dovrà corrispondere il canone per l'annualità 2022 pari ad € 160,00 comprensivo di rivalutazione Istat;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla Struttura concedente copia di attestazione e ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11) di stabilire che il **deposito cauzionale** previsto nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, è stato versato in data 26/11/2022 in favore di Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale;

12) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa:

- al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna, per gli aspetti di competenza;
- all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Enrico Sabatino, nato a Isola di Capo Rizzuto il 19/10/1980, C.F. SBTNRC58L15E339U

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Marzabotto (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda sx

COORDINATE CATASTALI: Fgl. 39 prospiciente i mappali 601,26

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione area demaniale ad uso orto per una superficie di mq 260

PROCEDIMENTO: BO15T0201 acquisita al protocollo regionale PG.2015.868876 del 11/12/2015

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate:

1) Si precisa che la presente concessione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie (deposito attrezzi, tettoie ecc.). A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento della recinzione, delle strutture e/o della superficie dell'area concessa, ecc., secondo le disposizioni impartite da questo Servizio o dall'amministrazione comunale. La suddetta richiesta avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni. Potrà altresì essere delocalizzato l'intero orto su un'area appositamente prevista dal Servizio tecnico Bacino Reno in accordo con l'amministrazione Comunale.

2) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato

3) L'area viene concessa nello stato di fatto riscontrato al momento dell'istanza, il concessionario, pertanto, si dovrà far carico di tutto quanto necessario perché la stessa sia idonea all'uso richiesto.

4) In considerazione della vicinanza al corso d'acqua è vietato l'uso di pesticidi, fertilizzanti, concimi e diserbanti chimici, come altresì prescritto nella Determinazione 337 del 23/07/2012 emessa dal "Parco storico Regionale di Monte Sole".

5) E' vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.

6) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

7)E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, ad esclusione di quelli espressamente autorizzati, anche a carattere di provvisorietà.

8) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale, mostrando eventualmente i documenti autorizzativi dell'occupazione.

9) E' vietato sub - concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

10) L'Amministrazione concedente si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario;

11) L'Amministrazione concedente potrà altresì disporre la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, qualora ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o per inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo;

12) In caso di mancato rinnovo, per revoca o per dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario, compreso degli eventuali danni;

13) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

14) Il concessionario dovrà collocare sull'accesso dell'area, in posizione ben visibile, il Cartello identificativo che riporta il titolo legittimante l'occupazione dell'area demaniale. Il Cartello trasmesso dal Servizio concedente dovrà rimanere esposto per tutta la durata della concessione.

15) In caso di mancato rinnovo, per decadenza o per revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera anche già presenti nell'area al momento del rilascio della concessione. In caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario anche di eventuali danni.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di seguito riportate:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fito farmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi. Dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.